Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 maggio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(4744)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1980 registro n. 12 Difesa, foglio n. 168

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO
(*alla memoria*)

RUSSO Raffaele, nato a Napoli il 21 aprile 1941, appuntato dei CC. della legione carabinieri di Napoli. — A diporto in abito civile su piazzale di grande città, udita l'esplosione a breve distanza di alcuni colpi di pistola e constatata l'avvenuta consumazione di un omicidio in danno di persona transitante nei pressi, sebbene disarmato perchè in licenza straordinaria, dando prova di eccezionale coraggio e di cosciente responsabile accettazione del gravissimo rischio cui si esponeva, non esitava a lanciarsi — qualificandosi — contro l'autore dell'efferato delitto per disarmarlo ed arrestarlo. Nel corso di violenta colluttazione, il malfattore riusciva a sottrarsi alla sua presa soltanto dopo avergli esploso contro un colpo con l'arma che ancora impugnava, ferendolo mortalmente. Luminoso esempio di elette virtù militari, di ammirevole abnegazione nel compimento del dovere e di cosciente sacrificio. — Napoli, 9 ottobre 1979.

MEDAGLIA DI BRONZO

SAVINO Antonio, nato a S. Maria a Vico (Caserta) l'11 luglio 1954, brigadiere dei CC. della legione carabinieri di Napoli. — Capo equipaggio di autoradio di nucleo radiomobile di grande città, già distintosi in precedenti operazioni di servizio, intervenuto in occasione di efferato omicidio, al termine del quale l'autore del delitto aveva mortalmente ferito con un colpo di pistola anche un graduato dell'arma che, sebbene disarmato, aveva tentato di bloccarlo ed arrestarlo, si poneva subito allo inseguimento del malfattore. Raggiuntolo e fatto segno a colpi d'arma da fuoco, con ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo reagiva col tiro della pistola in dotazione uccidendo l'omicida, trovato in possesso di altre due pistole. — Napoli, 9 ottobre 1979.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1980 registro n. 12 Difesa, foglio n. 167

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BARISONE Enrico, nato a Zara il 26 marzo 1941, capitano spe dei CC. della legione carabinieri di Cagliari. — Comandante di compagnia territoriale particolarmente impegnata sotto il profilo della sicurezza pubblica, di notte, attraverso terreno impervio in remota località montana, guidava una pattuglia fino al covo di una banda di pericolosissimi delinquenti, due dei quali — latitanti già condannati per omicidio — invigilavano, armi in pugno, all'esterno. Gravemente ferito da una scarica di pallettoni — proditoriamente esplosa da distanza ravvicinata e che gli produceva la frattura di una spalla — reagiva con fulminea azione di fuoco uccidendoli. Malgrado il dolore lancinante e sebbene indebolito da copiosa perdita di sangue, rifiutava ogni soccorso e disponeva i suoi uomini in posizione tatticamente idonea a contrastare eventuali sortite degli altri malviventi che venivano tutti tratti in arresto. Mirabile esempio di eccelse virtù militari, fulgido ardimento ed assoluta dedizione al dovere. — Sa Janna Bassa di Orune (Nuoro), 17 dicembre 1979.

MEDAGLIE D'ARGENTO

COSSA Gesuino, nato ad Olmedo (Sassari) il 10 giugno 1955, vicebrigadiere dei CC. della legione carabinieri di Cagliari. — Vice comandante di pattuglia operante in zona particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, partecipava di notte, in impervia e remota località montana, a scontro a fuoco durante il quale veniva gravemente ferito l'ufficiale comandante e rimanevano uccisi due latitanti — già condannati per omicidio ed in possesso di armi automatiche e bombe a mano — posti a guardia di un covo in cui era riunita grossa banda di pericolosissimi pregiudicati. Rimasto con un solo uomo a fronteggiare la situazione quanto mai critica per la disparità delle forze, impediva la sortita dei malviventi ai quali teneva coraggiosamente testa per oltre un'ora finché venivano tutti catturati. — Sa Janna Bassa di Orune (Nuoro), 17 dicembre 1979.

SANNA Antioco, nato a Sindia (Nuoro) il 10 febbraio 1956, carabiniere della legione carabinieri di Cagliari. — Componente di pattuglia operante in zona particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, partecipava di notte, in impervia e remota località montana, a scontro a fuoco durante il quale veniva gravemente ferito l'ufficiale comandante e rimanevano uccisi due latitanti — già condannati per omicidio ed in possesso di armi automatiche e bombe a mano — posti a guardia di un covo in cui era riunita grossa banda di pericolosissimi pregiudicati. Rimasto, con solo un sottufficiale, a fronteggiare la situazione quanto mai critica per la disparità delle forze, impediva la sortita dei malviventi ai quali teneva coraggiosamente testa per oltre un'ora, finché venivano tutti catturati. — Sa Janna Bassa di Orune (Nuoro), 17 dicembre 1979.

ORGIU Dalmazio, nato a Masullas (Oristano) il 10 settembre 1950, carabiniere della legione carabinieri di Brescia. — Conduttore di autoradio, fatto proditoriamente segno a colpi di arma da fuoco da parte di due malviventi che il graduato capo equipaggio si accingeva a controllare e rimasto, insieme al superiore, gravemente ferito, reagiva ugualmente — al pari di quest'ultimo — al fuoco con la pistola mitragliatrice. Inceppatasi l'arma, la scagliava contro i malviventi e proseguiva il fuoco con la pistola colpendoli. Mentre il graduato provvedeva all'arresto di uno dei feriti, con sforzi sovrumani riusciva a raggiungere l'autoradio e ad allertare la centrale operativa, attivando così le ricerche che portavano poco dopo all'arresto del secondo malfattore nel frattempo datosi alla fuga. L'operazione si concludeva con il sequestro di tre pistole ed altro materiale con cui i criminali si accingevano presumibilmente a compiere un attentato. — Brescia, 18 dicembre 1979.

(4745)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **908.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 30 dello statuto dell'Università degli studi di Milano, all'elenco delle lauree che conferisce la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è aggiunta la laurea in « Scienze dell'informazione ».

Dopo l'art. 52, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze dell'informazione:

Laurea in scienze dell'informazione

Art. 53. — Durata del corso: quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri.

Il corso si distingue in tre indirizzi: indirizzo generale, indirizzo applicativo (gestione), indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione).

A) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° *Anno*:

1) fisica I;
2) analisi matematica I;
3) algebra (semestrale);
4) geometria (semestrale);
5) teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.

2° *Anno*:

6) fisica II;
7) analisi matematica II;
8) calcolo numerico (semestrale);
9) calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);
10) sistemi per l'elaborazione dell'informazione I;
11) ricerca operativa e gestione aziendale.

B) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio:

12) sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
13) teoria dell'informazione e della trasmissione;
14) metodi per il trattamento dell'informazione.

C) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

a) *per l'indirizzo generale*:

15*a*) linguaggi formali e compilatori;
16*a*) metodi di approssimazione.

b) *per l'indirizzo applicativo*:

15*b*) teoria e metodi dell'ottimizzazione;
16*b*) economia ed organizzazione aziendale (semestrale);
17*b*) trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale).

c) *per l'indirizzo tecnico*:

15*c*) teoria dei sistemi;
16*c*) tecniche numeriche ed analogiche.

Insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi:

1) analisi numerica;
2) bioelettronica;
3) calcolo delle probabilità;
4) cibernetica e teoria dell'informazione;
5) complementi di gestione aziendale;
6) comunicazioni elettriche;
7) controlli automatici;
8) controllo dei processi industriali;
9) documentazione automatica;
10) econometria;
11) elaborazione dell'informazione non numerica;
12) elaborazione di immagini;
13) elaborazione dei testi letterali;
14) elettronica;
15) fisica numerica;
16) fisica superiore;
17) istituzioni di fisica teorica;
18) istituzioni di analisi superiore;
19) istituzioni di fisica matematica;
20) linguaggi speciali di programmazione;
21) logica matematica;
22) macchine calcolatrici analogiche;
23) teoria dei modelli;
24) progetto di sistemi numerici;
25) simulazione;
26) statistica;
27) tecniche di progettazione automatica;
28) tecniche direzionali;
29) tecniche speciali di elaborazione;
30) teoria degli algoritmi e calcolabilità;

31) teoria degli automi;
32) teoria dei giochi;
33) teoria dei grafi;
34) teoria delle decisioni.

Alcuni di questi corsi complementari potranno avere la durata semestrale.

Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, comporta un esame finale.

Ciascun insegnamento fondamentale di un indirizzo può essere scelto come insegnamento complementare per altro indirizzo in cui non sia fondamentale.

La scelta delle materie complementari da parte dello studente è sottoposta alla preventiva approvazione della facoltà.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro scelti fra i complementari se a corso semestrale, in almeno tre se uno di essi annuale, o in almeno due se ambedue sono annuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1980
Registro n. 40 Istruzione, foglio n. 362

LEGGE 16 maggio 1980, n. **175**.
Modifica dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, il termine del 30 aprile 1980 è sostituito con il seguente: « 31 luglio 1980 ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 270.000 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — LA MALFA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 16 maggio 1980, n. **176**.
Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, concernente interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, concernente interventi a garanzia dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto in regime di concessione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — FORMICA — LA MALFA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 16 maggio 1980, n. **177**.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Il 50 per cento dell'onere complessivo, determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo *pro capite* del personale delle aziende di cui al precedente comma, è assunto a carico del bilancio dello Stato e verrà rimborsato a ciascuna regione sulla base delle erogazioni effettivamente disposte e documentate da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente della giunta regionale. »;

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

« La spesa di cui al precedente articolo sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e al relativo onere, valutato in lire 18.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rinnovo della convenzione di Lomè".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — FORMICA — LA MALFA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 16 maggio 1980, n. **178.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, concernente disposizioni sui consumi energetici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, concernente disposizioni sui consumi energetici, è convertito in legge con la seguente modificazione:

all'articolo 1, nel primo comma, la parola: « realizzare », è sostituita con le seguenti: « realizzare, nella stagione invernale 1979-80, ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA — LA MALFA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1980.

Conferimento delle funzioni vicarie di presidente ad un membro della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1977, registro n. 2 presidenza, foglio n. 310, con il quale il consigliere della Corte dei conti dott. Emidio Di Giambattista, membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio, è stato incaricato di svolgere, in caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie, ai sensi della lettera *a*), secondo comma, dell'art. 41 della citata legge n. 62/1953;

Vista la nota in data 18 febbraio 1980, n. 685/30102. 1.B. con la quale il commissario del Governo nella regione Lazio ha designato per tale incarico il dirigente generale - prefetto dott. Giuseppe Condorelli, membro effettivo della predetta commissione, in sostituzione del dott. Emidio Di Giambattista, cessato dalle funzioni sopraindicate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dirigente generale - prefetto dott. Giuseppe Condorelli, membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio, è incaricato di svolgere, in caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie, ai sensi della lettera *a*), secondo comma, dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, Foglio n.* 217

(4719)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Nomina dei componenti la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che istituisce la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 21 settembre 1971, concernente il regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica sopra indicata, i cui membri decadono alla scadenza di un quadriennio;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1972, registro n. 17, foglio n. 236, concernente la determinazione del compenso forfettario, ai sensi del penultimo comma del citato art. 6, nella misura di L. 60.000 (sessantamila) mensili lorde;

Visti il decreto ministeriale 1° luglio 1975, e successivi decreti, con i quali si è provveduto alla costituzione e modificazione della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, per il quadriennio 1975-79;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei membri e del segretario della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione prevista dall'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, con effetto dal 1° luglio 1979, per la durata di un quadriennio:

Tamburrino dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Proni prof. Giovanni, ordinario di economia e politica agraria;

Lupori prof. Nello, ordinario di economia e politica agraria;

Romagnoli prof. Emilio, ordinario di diritto agrario;

De Fabritiis dott. Camillo, direttore generale della produzione agricola;

Pradella ing. Angelo, direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Monacchi dott. Felice, direttore generale delle imposte dirette.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Gabriele Sisti, primo dirigente.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti e al segretario della commissione di cui al presente decreto, sarà provveduto con fondi iscritti sul cap. 1131 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1979 e nei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1980
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 194

(4680)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione centrale per l'impiego.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1979, registro n. 13, foglio n. 222, con il quale è stata costituita — ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479 — la commissione centrale per l'impiego;

Vista la nota n. 919-031307 in data 14 settembre 1979, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato il dott. Emilio Palladini quale membro supplente della commissione stessa, in sostituzione del dott. Massimo Gattamelata;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il dott. Emilio Palladini è nominato membro supplente della commissione centrale per l'impiego in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. Massimo Gattamelata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1980
Registro n. 4 *Lavoro, foglio n.* 21

(4387)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonetta di Bari con effetto dal 13 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 29 giugno 1978, 15 gennaio 1979 e 26 giugno 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta di Bari è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(4650)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(4639)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1980.

Proroga al 27 giugno 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. *Cotonificio Olcese Veneziano*, in Milano, stabilimenti di Pordenone e Torre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto (Pordenone), con effetto dal 26 maggio 1975;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1976, 23 settembre 1976, 19 settembre 1977 e 20 aprile 1979, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 27 giugno 1977 il trattamento di cui trattasi per i soli stabilimenti di Pordenone e Torre (Pordenone);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano, stabilimenti di Pordenone e Torre (Pordenone), è prolungata al 27 giugno 1977.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., in Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., con sede legale in Palermo, con effetto dal 13 settembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1978, 4 febbraio 1978, 28 dicembre 1978 e 18 agosto 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos), ora Lamberti S.p.a., con sede legale in Palermo, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(4652)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota n. 1062 del 14 febbraio 1980 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle struture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Asti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Becchino dott. Pio Filippo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Pesce geom. Luigi, rappresentante del genio civile;

Paro Sergio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Caruso dott. Pietro, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ivaldi Giorgio, Daniele Antonio, Furcas Antonio, Sacchetto Rodolfo, Dalla Valle Benedetto, Lombardo Rosario e Crivelli Marco Maria, rappresentanti dei lavoratori;

Boero dott. Luigi, Garrone dott. Giuseppe, Gillardi geom. Carlo e Gerbi Edoardo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Speretta Rinaldo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4254)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.
Riconoscimento in provincia di Pistoia del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Class, con sede e stabilimento in Pistoia, promossa dalla GEPI.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Class, con sede in Pistoia, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della S.p.a. 12 Geri di Pistoia;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Pistoia;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Pistoia il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Class, promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1980 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(4648)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Assegnazione alla regione Piemonte di L. 6.696.965.725 a valere sulla disponibilità finanziaria dell'esercizio 1980 di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sulla edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78 con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali competenti;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 22 luglio 1977, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il decreto interministeriale del bilancio, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232, con il quale vengono attribuiti alla regione Piemonte i fondi di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5% a valere sulla disponibilità per il 1978;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1979, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale è stata fra l'altro, assegnata alla regione Piemonte la disponibilità di lire 211.736.250, quale anticipo del 5 % relativamente alla seconda tranche 1978;

Viste le dichiarazioni del 3 marzo 1980, n. 3858/E.S.509, n. 3859/E.S.510, n. 3857/E.S.508 e n. 3860/E.S.511, rese dall'assessore competente della regione Piemonte, ai sensi del predetto art. 113 della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione rispettivamente di lire 1.322.631.710, di L. 1.161.291.262, di L. 2.409.259.280 e di L. 1.803.783.473 relativamente all'esercizio 1978;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di L. 6.696.965.725, a valere sulla disponibilità finanziaria dell'esercizio 1978, per il pagamento di opere già eseguite, comprese nei due programmi indicati in preambolo.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1980, in conto residui di stanziamento anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 176

(4661)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Sedilo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 novembre 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente le alture intorno al santuario di S. Costantino e le pendici sul lago Omodeo sita in comune di Sedilo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sedilo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i valori ambientali che la caratterizzano, originati dall'unione dell'elemento umido del lago Omodeo con la natura ancora intatta delle zone circostanti. Si tratta, infatti, dello specchio d'acqua artificiale più grande della Sardegna che, in alcuni punti, raggiunge notevoli profondità assumendo, così, varietà di colori con eccezionali giochi di riflessi sempre diversi. La vegetazione, tipica della parte centrale della isola, parte a macchia mediterranea, parte a essenze di taglia più consistente e ricca di folte alberature rese cupe dai toni dei sempre verdi, scende fino a lambire

le rive, senza interruzione, dando ai luoghi un aspetto selvaggio di assoluta bellezza e rarità. L'impressione di forza che deriva dalla natura immersa nella solitudine più piena nelle immediate vicinanze del lago, viene addolcita nei piani più lontani, dove si stagliano le quinte dei monti e dei colli con i profili dei villaggi evidenziati dall'emergere dei campanili. Nel territorio vincolato è compresa l'area del santuario di S. Costantino costituita dalla chiesa e da un giro di costruzioni basse, rustiche dette muristenes (da monastero), utilizzate durante la sagra delle famiglie del contado per trascorrervi il periodo della novena. In questa area furono rinvenuti numerosi reperti archeologici, testimonianti la vetustà dell'insediamento e del culto di cui il luogo era centro fin dai tempi remoti. Oggi in questo rito si svolge annualmente una sfrenata cavalcata, una delle poche di tipo arabo ancora in vigore in Sardegna, con grande afflusso di turisti provenienti da ogni parte dell'isola. Il panorama è godibile, oltre che dal confine dell'altipiano di Sedilo, che costituisce belvedere naturale verso valle dove è sito il santuario di S. Costantino ed il lago Omodeo, anche dalle strade che lo circondano;

Decreta:

La zona comprendente le alture intorno al santuario di S. Costantino e le pendici sul lago Omodeo, sita nel territorio del comune di Sedilo, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona si estende ed è delimitata nel modo seguente: dall'innesto della strada di circonvallazione di Sedilo con la strada per S. Costantino proseguono poi lungo i confini naturali, l'altipiano e la valle che degrada verso il lago, fino alla collina a sud-est del santuario di S. Costantino, e da qui lungo il crinale verso valle fino a monte Isei, segue poi la strada di penetrazione agraria Bau e Carros fino al lago; prosegue lungo i confini del lago verso ovest fino al confine comunale di Aidomaggiore, determinato dal rio Iloi, indi raggiunge il nuraghe omonimo, prosegue poi lungo il crinale fino all'edicola e da qui, lungo la strada di circonvallazione di (S. Giacomo), fino all'innesto con la strada per San Costantino, punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Sedilo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto, all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi del succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 29 marzo 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

ELENCO DELLE LOCALITA' PANORAMICHE DEL COMUNE DI SEDILO

Verbale della seduta del 18 *novembre* 1973

(*Omissis*).

La commissione, in considerazione della notevole importanza del complesso estetico tradizionale del santuario, dopo accurato esame sulla carta topografica ed ampia discussione sulla estensione da vincolare, poiché è assente il sindaco, dà mandato alla soprintendenza ai monumenti per l'esatta delimitazione della zona, stabilendo all'unanimità di vincolare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le alture intorno al santuario e le pendici sul lago Omodeo, costituenti «Quadro naturale visibile da numerosi punti di vista dell'altipiano del comune di Sedilo, dalle strade e dai numerosi paesetti disseminati attorno allo stesso lago.

Susseguentemente, da funzionari alla soprintendenza ai monumenti recatisi sul posto col sindaco interessato, ne hanno perfezionato i confini come da planimetrie allegate.

(*Omissis*).

Confini: dall'innesto della strada di circonvallazione di Sedilo con la strada per S. Costantino proseguono poi lungo i confini naturali, l'altipiano e la valle che degrada verso il lago, fino alla collina a sud-est del santuario di S. Costantino, e da qui lungo il crinale verso valle fino a monte Isei, segue poi la strada di penetrazione agraria Bau e Carros fino al lago; prosegue lungo i confini del lago verso ovest fino al confine comunale di Aidomaggiore, determinato dal rio Iloi, indi raggiunge il nuraghe omonimo, prosegue poi lungo il crinale fino all'edicola e da qui, lungo la strada di circonvallazione di (S. Giacomo), fino all'innesto con la strada per S. Costantino, punto di partenza.

Il panorama è godibile, oltre che dal confine dell'altipiano di Sedilo, che costituisce belvedere naturale verso valle dove è sito il santuario di S. Costantino ed il lago Omodeo, dalle strade che lo circondano.

Il sindaco chiede che vengano dichiarate inedificabili le aree di pertinenza del santuario e quelle che lo circondano, come indicato nella planimetria allegata.

(4658)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 aprile 1969, recante norme di attuazione della legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della precitata legge;

Ritenuta la necessità di modificare gli articoli 10 e 13 del predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 10 del decreto ministeriale 12 aprile 1969 è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni delle commissioni provinciali è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, effettivi o supplenti fra i quali il presidente.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 13 del decreto ministeriale 12 aprile 1969 è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni della commissione centrale è necessaria la presenza di almeno sei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente.

La commissione centrale delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente ».

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(4382)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria (Torino);

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 25 novembre 1978, 26 gennaio 1979, 12 aprile 1979, 7 luglio 1979 e 10 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 marzo 1978 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria (Torino), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4641)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società tiberina lavorazione cartolibraria a.s., in Città di Castello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Società tiberina lavorazione cartolibraria a.s. di Città di Castello (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Società tiberina lavorazione cartolibraria a.s. di Città di Castello (Perugia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1978 al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4640)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense, case di cura ed altre aziende commerciali di Modena e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari,

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense, case di cura ed altre aziende commerciali di Modena e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense, case di cura ed altre aziende commerciali di Modena e provincia è determinato come segue:

vitto . . . . L. 26.278 mensili
alloggio . . . . . » 5.616 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4037)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1980.

Assegnazione alla regione Toscana di L. 6.280.250.697 a valere sul primo e sul secondo programma triennale, per l'anno 1978, di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge n. 88/1979, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 9 ottobre 1975, con il quale sono indicate le disponibilità annuali per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il primo programma triennale 1975-77 e la disponibilità per il 1978;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5% a valere sulla disponibilità del 1978, primo programma triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge numero 412/1975;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 22 luglio 1977, con il quale sono indicate le disponibilità annuali per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relative al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 348, con il quale è stata fra l'altro erogata alla regione Toscana la somma di L. 171.662.450, corrispondente all'anticipo del 5% relativamente alla seconda tranche 1978;

Vista la dichiarazione dell'assessore competente della regione Toscana n. 12815 del 16 ottobre 1979, nonché la dichiarazione n. 15037 del 21 febbraio 1980, con la quale ultima si chiede l'erogazione dell'importo di lire 1.134.976.705, concernente somme erogate dalla regione medesima per spese relative all'acquisizione di aree e per pagamenti di opere eseguite, comprese nel primo programma di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412;

Vista inoltre la dichiarazione n. 5092 del 26 febbraio 1980, resa altresì dall'assessore competente della regione Toscana, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 5.145.273.992, concernente spese sostenute dalla regione per l'acquisizione di aree e per pagamenti di opere eseguite, comprese nei programmi di cui alla legge n. 412/75;

Vista la nota n. 3245 del 21 novembre 1979 del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Toscana è assegnata la disponibilità di L. 6.280.250.697 a valere sul primo e sul secondo programma 1978, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa viene imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1980, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 175

(4659)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1980.

Riparto tra le regioni a statuto ordinario, ad eccezione della regione Calabria, del 5 % della disponibilità per l'anno 1980 di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante disposizioni per esercitare in via provvisoria il bilancio dello Stato per il 1980;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 412/75 il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281/70, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento), con cui viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto la spesa per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc., e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica, e la indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, che ha espresso parere nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalle regioni, si provvede all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari.

Visti i propri decreti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, in data 3 aprile, 21 aprile, 28 maggio, 28 agosto e 12 settembre 1979, con i quali sono stati attribuiti alle regioni a statuto ordinario, con esclusione della regione Calabria, i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto l'art. 6, quarto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che nell'ambito della suddetta assegnazione triennale, si provvede annualmente ad un'erogazione di fondi alle regioni in misura pari al 5% delle assegnazioni stesse per sopperire alle spese d'avvio dell'intervento;

Vista la delibera CIPE del 27 marzo 1980;

Considerato che il suddetto anticipo del 5% sulla disponibilità finanziaria del 1980, non può essere corrisposto alla regione Calabria in quanto la medesima regione non ha provveduto a comunicare il programma di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80, secondo quanto prescritto dall'art. 3, quinto comma, della legge n. 412/75;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Decreta:

La somma complessiva di L. 12.938.772.000, corrispondente all'anticipo del 5%, per il 1980, è assegnata alle regioni a statuto ordinario, con esclusione della regione Calabria per i motivi esposti in premessa, come segue:

Regioni	Somme (in lire)
Piemonte	988.102.500
Lombardia	2.130.843.000
Veneto	1.033.923.000
Liguria	357.951.000
Emilia-Romagna	795.943.500
Toscana	801.091.500
Umbria	178.167.000
Marche	359.815.500
Lazio	1.510.525.500
Abruzzo	331.221.000
Molise	84.628.500
Campania	2.181.778.500
Puglia	1.971.502.500
Basilicata	213.279.000
Totale	12.938.772.000

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. **174**

(4660)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1980.

Limitazione di funzioni consolari del titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Nouakchott (Mauritania).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, con il quale veniva istituito in Nouakchott (Mauritania) un consolato di seconda categoria;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Nouakchott oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari previste dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, limitatamente a:

ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

rilascio di certificati di esistenza in vita;

tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Dakar.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1980

Il Ministro: RUFFINI

(4340)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1980.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, in Cosenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, approvato con decreto ministeriale del 21 ottobre 1968 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della citata Cassa in data 12 giugno 1978;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 23, comma quarto, dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in conformità al seguente testo:

« Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento o il miglioramento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4362)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce);

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1978, 20 maggio 1978 e 22 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1978;

Vista la delibera del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga semestrale del predetto trattamento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce), è prolungata al 1° luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4653)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per l'avvio a completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Battipaglia (Salerno), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 1° aprile 1978, 20 maggio 1978, 29 luglio 1978, 21 novembre 1978, 20 febbraio 1979, 21 febbraio 1979, 1° agosto 1979, 30 ottobre 1979 e 13 febbraio 1980 di concessione per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4643)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 12 gennaio 1977, 7 aprile 1977, 9 luglio 1977, 21 settembre 1977, 3 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 20 luglio 1978, 10 ottobre 1978, 20 gennaio 1979, 10 maggio 1979, 7 agosto 1979, 12 ottobre 1979 e 21 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4642)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, rispettivamente per il trimestre maggio-luglio ed il semestre luglio-dicembre 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 609), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Viste le lettere dell'Istituto centrale di statistica, protocollo n. 2618 del 4 febbraio 1980 e n. 10206 del 6 maggio 1980, dalle quali risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, è risultato il seguente: trimestre novembre 1979-gennaio 1980 pari a 214,30, arrotondato a 214, con un aumento di 8 punti; trimestre febbraio-aprile 1980 pari a 226,07, arrotondato a 226, con un aumento di 12 punti;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale è stato di 12 punti per il trimestre febbraio-aprile 1980 per il personale in attività e di 20 punti, riferito al semestre 1° novembre 1979-30 aprile 1980, per il personale in quiescenza;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.398 per il personale in attività e nell'80 per cento di detto importo per quello in quiescenza la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che, per i 12 punti rilevati per il trimestre febbraio-aprile 1980 e per i 20 punti rilevati per il semestre novembre 1979-aprile 1980, è di L. 28.668 per il personale in attività e di L. 38.224 per quello in quiescenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, e dell'art. 2, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre febbraio-aprile 1980, e quella spettante al personale in quiescenza in relazione ai punti maturati nel semestre novembre 1979-aprile 1980;

Decreta:

Art. 1.

Per il trimestre 1° maggio-31 luglio 1980 l'indennità integrativa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 309.940.

La corresponsione di detto importo, in applicazione dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, sarà effettuata a decorrere dal mese di luglio 1980 con pagamento nello stesso mese anche della somma di L. 57.336, pari alla differenza, per il periodo maggio-giugno 1980, tra la misura dell'indennità integrativa speciale fissata dal precedente comma e quella dovuta dal 1° febbraio 1980.

Art. 2.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1980 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in quiescenza nella misura mensile di L. 247.952.

Per l'anno 1980, in applicazione dell'art. 3, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, l'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in quiescenza in aggiunta alla tredicesima mensilità è di L. 209.232.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1980
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 26

(4746)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° dicembre 1978, emessi per L. 933.512.000.000 e per L. 1.000.000.000.000, relativamente alla cedola n. 4, pagabile il 1° dicembre 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 214547/66-AO-7 in data 31 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1978, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 195, emanato in attuazione del cennato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° dicembre 1978, rimborsabili il 1° dicembre 1980, per nominali L. 933.512.000.000;

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato) a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso, nei limiti massimi fissati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 214757/66-AO-8 in data 14 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1978, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 202, emanato in applicazione della cennata legge 22 dicembre 1977, n. 951, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° dicembre 1978, rimborsabili il 1° dicembre 1980, per nominali lire 1.000 miliardi;

Visto l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma del quale il tasso di interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,15% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo e nei mesi di febbraio, marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visto il ripetuto art. 2, penultimo ed ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 6,15% il tasso d'interesse pagabile il 1° giugno 1979 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi di interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso di interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° dicembre 1980 (quarta cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dal richiamato art. 2 dei ripetuti decreti ministeriali del 31 ottobre e del 14 novembre 1978, è pari al 7,2599%;

Considerato che il tasso come sopra determinato è superiore a quello minimo del 6,15% stabilito dall'articolo 2 dei cennati decreti ministeriali e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° dicembre 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 7,25%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 214547/66-AO-7 del 31 ottobre 1978 e numero 214757/66-AO-8 del 14 novembre 1978, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 1978, rimborsabili il 1° dicembre 1980, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente, per lire 933.512 milioni e lire 1.000 miliardi, è determinato nella misura del 7,25% relativamente alla cedola n. 4 pagabile il 1° dicembre 1980.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola ammonta, pertanto, a L. 140.179.620.000, da imputarsi:

per L. 67.679.620.000 alla 1ª tranche di lire 933.512.000.000 (cap. 4692);

per L. 72.500.000.000 alla 2ª tranche di lire 1.000.000.000.000 (cap. 4691).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4758)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° dicembre 1979, emessi per lire 2.000 miliardi, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° dicembre 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 710704/66-AP-7, in data 15 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1979, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 383, emanato in attuazione della citata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° dicembre 1979, rimborsabili il 1° dicembre 1981, per nominali lire 2.000 miliardi;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con il decreto medesimo è pari al tasso più elevato tra il 6,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo e nei mesi di febbraio, marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visto il già citato art. 2, penultimo ed ultimo comma, del suddetto decreto ministeriale, con il quale è stato determinato nella misura del 6,40 % il tasso d'interesse pagabile il 1° giugno 1980 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze, verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse pagabile alla scadenza del 1° dicembre 1980 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale determinato con i criteri indicati dal richiamato art. 2 del ripetuto decreto ministeriale n. 710704/66-AP-7 del 15 novembre 1979, è pari al 7,2599 %;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo del 6,15 % stabilito dall'art. 2 del cennato decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° dicembre 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 7,25 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 710704/66-AP-7, in data 15 novembre 1979, meglio indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 1979, rimborsabili il 1° dicembre 1981, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 2.000 miliardi, è determinato nella misura del 7,25 %, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° dicembre 1980.

La spesa complessiva di L. 145.000.000.000, derivante dal presente decreto, farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4757)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 aprile 1980.

Norme per lo svolgimento degli esami di licenza nei licei linguistici nell'anno scolastico 1979-80.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, per il quale gli alunni dei licei linguistici riconosciuti sostengono gli esami di licenza in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sul riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146;

Ordina:

Art. 1.

Esami di licenza

Gli alunni dei licei linguistici riconosciuti e i candidati privatisti sosterranno gli esami di licenza, nel corrente anno scolastico 1979-80, secondo le norme del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9 convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e secondo le norme contenute nell'ordinanza 22 aprile 1980 sugli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale ed artistica.

Art. 2.

Sedi degli esami - Diario - Temi delle prove scritte

Sono sedi degli esami di licenza, sia per gli alunni interni che per i candidati privatisti, i sottoelencati istituti riconosciuti per legge e, limitatamente ai propri alunni, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, quelli riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati dal Ministero:

1) civica scuola superiore femminile « Alessandro Manzoni » di Milano;

2) civica scuola superiore femminile « Grazia Deledda » di Genova;

3) istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano;

4) liceo linguistico femminile « S. Caterina da Siena » di Venezia-Mestre;

5) liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo.

Il diario degli esami è quello stabilito per gli esami di Stato di maturità.

I temi relativi alle prove scritte saranno inviati dal Ministero.

Art. 3.

Seconda prova scritta

La seconda prova scritta di cui all'art. 5 della legge 5 aprile 1969, n. 119, consisterà in una composizione in una delle due lingue straniere, a scelta del candidato, previste nei programmi di insegnamento approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita per il triennio quale materia opzionale.

La durata della prova sarà indicata in calce al tema.

Art. 4.

Materie oggetto del colloquio

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente, dal candidato e dalla commissione esaminatrice le due materie oggetto del colloquio sono italiano, la lingua straniera sulla quale il candidato non abbia sostenuto la prova scritta, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita quale materia opzionale, storia ed educazione civica, scienze naturali e geografia generale ed economica.

Il colloquio, per la parte relativa alla lingua straniera, potrà comprendere anche una breve prova di dettato.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme dell'art. 7 della legge 5 aprile 1969, n. 119.

Art. 6.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza (scrutinio finale degli alunni delle classi quinte, ammissione agli esami di licenza, nomina dei membri aggregati, verbali, registri, relazioni finali, rilascio dei diplomi, etc.), si applicano le disposizioni che regolano gli esami di Stato di maturità.

Roma, addì 22 aprile 1980

Il Ministro: SARTI

(4748)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Ripamonti Guido, residente in Milano, dal 13 aprile 1980;
2) Pompili Vincenzo, residente in Roma, dal 16 aprile 1980;
3) Mattina Pietro, residente in Roma, dal 20 aprile 1980;
4) Valori Adriano, residente in Macerata, dal 1° maggio 1980;
5) Franchi Carlo, residente in Savona, dall'8 maggio 1980;
6) Galluccio Gerarda, residente in Torre del Greco, d.u. Napoli, dal 20 maggio 1980;
7) Cianci Giulio, residente in Roma, dal 22 maggio 1980;
8) Sarno Carlo, residente in Polla, d.u. Salerno, dal 18 giugno 1980.

(4725)

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 10 maggio 1980; Brienza Arturo Mario, notaio residente nel comune di Cologno Monzese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(4726)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Milano:

« 387-MI »: F.I.A.M. arte nostra, in Milano;
« 681-MI »: Genoni Luigi, in Castano Primo;
« 708-MI »: Porro Giordano, in Milano;
« 780-MI »: Brjoux Iole di Lisa Reschka, in Milano;
« 886-MI »: « Moretti Angelo » S.a.s. di Moretti Angelo & C., in Milano;
« 905-MI »: « L.A.M.P. » di Seregni Enrica, in Milano;
« 907-MI »: Intercoins S.r.l., in Milano;
« 973-MI »: Montani & Ostinelli S.d.f., in Milano.

Provincia di Modena:

« 15-MO »: Malavolti Marco, in Modena.

Provincia di Napoli:

« 273-NA »: Granata Evasio, in Napoli.

Provincia di Vicenza:

« 601-VI »: « Italstile » di Rigon Dino, in Barbaro Vicentino;
« 924-VI »: Girotto & Carraro S.d.f., in Vicenza.

(4685)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Milano:

« 534-MI »: « C.A.B.A.M. » S.d.f. di Carelli & Ferrandini, in Milano;
« 735-MI »: Vertua Filippo, in Milano;
« 944-MI »: « L'Argentiere » di Pappini Giuseppe, in Cornaredo.

Provincia di Napoli:

« 211-NA »: « Fragas » di Bavarella Vincenzo, in Napoli.

Provincia di Padova:

« 78-PD »: Bragagnolo Manlio, in Piombine Dese;
« 94-PD »: « Silver Frei » di Carraro Luciano, in Noventa Padovana;
« 111-PD »: Cogato Sergio, in Gazzo Padovano.

(4686)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta R. Grassi & C. S.p.a., in Milano, già assegnataria del marchio in oggetto, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati. Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato di avere smarrito:

otto punzoni di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 305;
un punzone di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(4687)

Decadenza della concessione di un marchio di identificazione dei metalli preziosi e smarrimento dei relativi punzoni

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto l'annullamento del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 195-NA », già assegnato alla ditta Mello Giuseppe, in Napoli, decaduta a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Si rende noto, altresì, che quattro punzoni recanti il detto marchio sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(4688)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972/1987

Si rende noto che il giorno 24 maggio 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle settantasette serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1972/1987, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 13 settembre 1972.

Il successivo giorno 26, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto all'ottava estrazione di otto serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4749)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 14 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,45	842,45	842,55	842,45	842,58	847,35	842,55	842,45	842,45	842,45
Dollaro canadese	719 —	719 —	718,50	719 —	718,20	719 —	718,75	719 —	719 —	719 —
Marco germanico	470,98	470,98	470,50	470,98	470,59	470,98	470,60	470,98	470,98	470,95
Fiorino olandese	427,74	427,74	427,75	427,74	427,45	427,74	427,60	427,74	427,74	427,75
Franco belga	29,245	29,245	29,24	29,245	29,20	29,24	29,242	29,245	29,245	29,25
Franco francese	201,32	201,32	200,85	201,32	201,19	201,32	201,40	201,32	201,32	201,35
Lira sterlina	1928 —	1928 —	1925,75	1928 —	1926,40	1928 —	1927,90	1928 —	1928 —	1928 —
Lira irlandese	1748,25	1748,25	1745 —	1748,25	1744,80	—	1749 —	1748,25	1748,25	—
Corona danese	150,43	150,43	150,40	150,43	150,20	150,53	150,48	150,43	150,43	150,45
Corona norvegese	171,84	171,84	171,50	171,84	171,60	171,84	171,75	171,84	171,84	171,85
Corona svedese	199,63	199,63	199,70	199,63	199,35	199,63	199,60	199,63	199,63	199,65
Franco svizzero	507,61	507,61	507,50	507,61	507,10	507,61	507,70	507,61	507,61	507,60
Scellino austriaco	66 —	66 —	65,90	66 —	65,90	66 —	65,98	66 —	66 —	66 —
Escudo portoghese	17,30	17,30	17,10	17,30	17,10	17,30	17,10	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola	11,868	11,868	11,85	11,868	11,85	11,86	11,87	11,868	11,868	11,85
Yen giapponese	3,728	3,728	3,73	3,728	3,718	3,72	3,726	3,728	3,728	3,72

Media dei titoli del 14 maggio 1980

Rendita 5% 1935	63,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	87,100
» 5,50 % » » 1969-84	83,650
» 6 % » » 1970-85	79,950
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	74,825
» 9 % » » 1975-90	78,900
» 9 % » » 1976-91	81 —
» 10 % » » 1977-92	86,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,75
» » » » 1- 8-1978/80	99,600
» » » » 1-10-1978/80	99,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,250
» » » » 1- 7-1979/81	98,800
» » » » 1-10-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	98,200
» » » » 1- 7-1979/82	98 —
» » » » 1-10-1979/82	97,900
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,975
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,975
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	86,525
» » » 12 % 1- 4-1982	95,700
» » » 12 % 1-10-1983	93,750
» » » 12 % 1- 1-1984	93,450
» » » 12 % 1- 4-1984	93,350
» » » 12 % 1-10-1984	92,725
» » » 12 % 1-10-1987	93,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1980

Dollaro USA	842,50
Dollaro canadese	718,875
Marco germanico	470,79
Fiorino olandese	427,67
Franco belga	29,243
Franco francese	201,36
Lira sterlina	1927,95
Lira irlandese	1748,125
Corona danese	150,455
Corona norvegese	171,795
Corona svedese	199,615
Franco svizzero	507,655
Scellino austriaco	65,99
Escudo portoghese	17,20
Peseta spagnola	11,869
Yen giapponese	3,727

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidio sanitario

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata la registrazione del presidio sanitario sottoelencato, concessa alla ditta a fianco dello stesso presidio indicata:

decreto ministeriale 4 aprile 1980: Larvasal (registrato con decreto ministeriale 12 settembre 1972 al n. 0337): Tecniterra, in Milano.

(4683)

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nella data appresso indicata, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate, in seguito a rinuncia delle medesime:

decreti ministeriali 4 aprile 1980: Melprex 65; Schering S.p.a., in Milano (in seguito a rinuncia della medesima); Sistemical: Antiparassitaria B.P.D. S.p.a., in Torino.

(4684)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente la definizione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, alla pag. 4218, al primo comma del dispositivo, lettera *c*), dove è scritto: «... un ettaro di terreno agricolo *di* 40 q.li di peso vivo di bestiame; », leggasi: «... un ettaro di terreno agricolo *per ogni* 40 q.li di peso vivo di bestiame; ».

(4762)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Nei dodici mesi compresi tra il giugno 1978 e il giugno 1979 l'indice è passato da 100 a 114,7 (centoquattordici virgola sette).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1980 rispetto all'aprile 1979 risulta pari a 21,2 (ventuno virgola due).

(4750)

REGIONE LOMBARDIA

Declassificazione a comunali di strade provinciali

La giunta regionale con deliberazione 11 marzo 1980, n. 29961, ha deliberato di declassificare a comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tronco di strada provinciale n. 134 «Seregno-Ceriano Laghetto» ricadente nell'abitato di Cesano Maderno della lunghezza di km 3 + 066.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano ed incluso tra le strade del comune di Cesano Maderno.

La giunta regionale con deliberazione 11 marzo 1980, n. 29962, ha deliberato di declassificare a comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tronco della strada provinciale n. 225 «Boffalora Ticino-Magenta» ricadente in comune di Magenta della lunghezza di km 0 + 785.

A seguito di detta declassifica la lunghezza della strada provinciale n. 225 passerà da km 3 + 006 a km 2 + 221 con conseguente spostamento del caposaldo finale alla progressiva chilometro 2 + 221 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano ed incluso tra le strade del comune di Magenta.

La giunta regionale con deliberazione 11 marzo 1980, n. 29963, ha deliberato di declassificare a comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tratto terminale della strada provinciale n. 321 «Legnano-Parabiago» ricadente in comune di Parabiago della lunghezza di km 1 + 048.

A seguito di detta declassifica la lunghezza della strada provinciale n. 231 passerà da km 3 + 440 a km 2 + 392 con conseguente spostamento del caposaldo finale (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano e incluso tra le strade del comune di Parabiago.

La giunta regionale con deliberazione 11 marzo 1980, n. 29964, ha deliberato di declassificare a comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, i tronchi stradali ricadenti nell'abitato di Martinengo della strada provinciale n. 99 «strada statale n. 573 Martinengo-Cortenuova-strada provinciale n. 102» e della strada provinciale n. 100 «Martinengo-Pontoglio».

A seguito di detta declassifica la lunghezza della strada provinciale n. 100 passerà da km 5 + 614 a km 5 + 544 spostando il caposaldo iniziale di mt 70 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

I tratti di strada stessi cessano di conseguenza di essere classificati provinciali e vengono, quindi, cancellati, dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Bergamo ed inclusi tra le strade del comune di Martinengo.

La giunta regionale con deliberazione 11 marzo 1980, n. 29965, ha deliberato di declassificare a comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tronco iniziale della strada provinciale n. 31 «Magenta-Castano Primo» ricadente nell'abitato di Magenta della estesa di km 1 + 368 (salvo più precise misurazione all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario).

A seguito di detta declassifica il caposaldo iniziale sarà posto all'incrocio con la strada statale n. 11.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano ed incluso tra le strade del comune di Magenta.

La giunta regionale con deliberazione 11 marzo 1980, n. 29967, ha deliberato di classificare a provinciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tronco terminale della strada provinciale n. 204 «Salerano-Sordio» della estesa di km 0 + 845 nonché la conseguente declassifica a comunale del tronco dismesso della lunghezza di km 0 + 677 ricadente in territorio del comune di S. Zenone al Lambro.

A seguito dei provvedimenti in questione il nuovo caposaldo di termine della strada provinciale n. 204 sarà ubicato alla progressiva km 310 + 150 della strada statale n. 9, mentre la lunghezza passerà da km 7 + 752 a km 7 + 740 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario.

(4693)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazione al diario della prova scritta del concorso per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia della guardia di finanza, anno accademico 1980-81.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1980, registro n. 10 Finanze, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980, contenente le norme del concorso, per esami, per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico *1980-81*;

Visto l'art. 19 del suddetto decreto 26 gennaio 1980, con il quale si dispone che la prova scritta del concorso avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 6 giugno 1980;

Considerato che il predetto palazzo degli esami non sarà più disponibile per la data sopraindicata, in quanto utilizzato per le operazioni elettorali amministrative;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in altra data la prova scritta dell'anzidetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 19, primo comma, del proprio decreto 26 gennaio 1980 è così modificato:

«La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 27 giugno 1980».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1980
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 325

(4708)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo;

1) Basenghi Giovanni, nato a Scandiano il 15 novembre 1937 . . . punti 100 su 100
2) Novati Mario, nato a Brescia il 28 agosto 1941 . . . » 100 »
3) Antoniotti Vittorio, nato a Milano il 20 febbraio 1941 . . . punti 98 su 100
4) Gallenga Pier Enrico, nato a Parma il 13 maggio 1943 . . . » 98 »
5) Napoli Vincenzo, nato a Battipaglia l'8 giugno 1942 . . . » 98 »
6) Calabria Giovanni, nato a Genova il 1° novembre 1938 . . . » 96 »
7) Cortese Antonio, nato a Paludi il 12 luglio 1940 . . . » 96 »
8) Schipani Giulio Cesare, nato a Catanzaro il 4 gennaio 1943 . . . » 95 »
9) Steindler Piero, nato a Udine il 9 maggio 1943 . . . » 95 »
10) Neri Pier Luigi, nato a Modena il 26 ottobre 1940 . . . » 93 »
11) Ciani Luigi, nato a Minervino Murge l'11 febbraio 1943 . . . » 92 »
12) Molinelli Giorgio, nato a Grosseto il 4 gennaio 1937 . . . » 92 »
13) Monti Ugo, nato a Milano il 24 agosto 1934 » 92 »
14) Troiano Maria Josè, nato a Manfredonia il 22 giugno 1942 . . . » 92 »
15) Turco Pietro Giorgio, nato a Salerno il 24 marzo 1930 . . . » 92 »
16) Cantarella Sebastiano, nato a Tripoli il 23 agosto 1940 . . . » 90 »
17) Caroleo Domenico, nato a Locri il 13 settembre 1940 . . . » 90 »
18) Astuto Annargemide, nato a Caltagirone il 2 marzo 1943 . . . » 88 »
19) Bamonte Gabriele, nato a Milano il 22 aprile 1936 . . . » 88 »
20) Cavallaro Nicolò, nato a Gagliano Castelferrato il 4 ottobre 1942 . . . » 88 »
21) Ceri Zuccarino Anna Maria, nata a Prato il 13 febbraio 1925 . . . » 88 »
22) Ferreri Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 18 maggio 1943 . . . » 88 »
23) Frojo Guglielmo, nato a Genova il 14 settembre 1939 . . . » 88 »
24) Greco Aldo, nato a Figline Vegliaturo il 6 aprile 1936 . . . » 88 »
25) Laverone Ferruccio, nato a Firenze il 31 maggio 1940 . . . » 88 »
26) Lodato Gaetano, nato a Capo d'Orlando il 21 gennaio 1942 . . . » 88 »
27) Scarpulla Benedetto, nato a Cefalà Diana il 13 marzo 1943 . . . » 88 »
28) Tucci Marina, nata a Roma il 30 aprile 1944 » 88 »
29) Asciano Felice, nato a Ostuni il 10 marzo 1940 . . . » 86 »
30) Caporilli Pier Luigi, nato a Sant'Elpidio a Mare il 17 luglio 1941 . . . » 86 »
31) Peruzzo Gian Luigi, nato a Busalla il 13 marzo 1942 . . . » 86 »
32) Tallandini Luisa, nata a Mestre il 21 novembre 1941 . . . » 86 »
33) Aquino Alfredo, nato ad Atripalda il 3 gennaio 1943 . . . » 84 »
34) Malandrini Franco, nato a Colle Val d'Elsa l'8 dicembre 1936 . . . » 84 »
35) Scala Riccardo Carmine Benito, nato a Lauro il 27 giugno 1939 . . . » 84 »
36) Tonelli Franco, nato a Roma il 18 luglio 1926 » 84 »
37) Bonfiglio Alfio, nato a Lentini il 23 luglio 1940 . . . » 82 »
38) Spano Giacomo, nato a Oschiri il 15 gennaio 1943 . . . » 82 »
39) De Napoli Pasquale, nato a Cosenza il 14 aprile 1943 . . . » 80 »
40) Morabito Pasquale, nato a Reggio Calabria il 27 settembre 1927 . . . » 78 »
41) Senatore Luciano, nato a Taverna il 18 dicembre 1937 . . . » 78 »
42) Varcaccio Garofalo Giuseppe, nato a Boscotrecase il 2 maggio 1942 . . . » 78 »

43) D'Anna Filomena, nata a Porto Empedocle il 2 agosto 1941 . . . punti 76 su 100
44) Collarile Lucio, nato a Benevento il 14 marzo 1941 . . . » 70 »
45) Giuliani Germano, nato a Pescara il 23 gennaio 1941 . . » 70 »
46) Grusovin Paolo, nato a Gorizia il 5 maggio 1942 . . . . » 70 »
47) Nozza Mario, nato a Bergamo il 14 novembre 1937 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4592)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(1677/S)

OSPEDALE CIVILE « LANCIARINI » DI SASSOCORVARO

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(1636/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al pronto soccorso presso l'ospedale policlinico « S. Orsola » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(1643/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(1654/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(1641/S)

OSPEDALE DI ESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(1644/S)

OSPEDALE « CHIARENZI » DI ZEVIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(1638/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di geriatria;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(1645/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(1647/S)

OSPEDALE CIVILE « MAZZOLANI-VANDINI » DI ARGENTA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (con diploma di specializzazione in cardiologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Argenta (Ferrara).

(1634/S)

OSPEDALE « CITTÀ DI IMPERIA » DI IMPERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ed un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Imperia.

(1642/S)

OSPEDALE « DOTT. G. GIAMBALVO » DI MENFI

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Menfi (Agrigento).

(1640/S)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(1637/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso ad un posto di aiuto immunoematologo-trasfusionista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto immunoematologo-trasfusionista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(1635/S)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(1639/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1980, n. 6.

Norme sull'impiego regionale e sullo statuto del personale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 7 febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
RAPPORTO DI IMPIEGO

Art. 1.
Ammissione all'impiego

Per l'ammissione all'impiego regionale si applicano le norme contenute nella legge di recepimento del contratto nazionale di categoria.

Per i livelli funzionali 6°, 7° e 8° una aliquota del 10% del numero complessivo dei posti annualmente messi a concorso per le singole mansioni o gruppi di mansioni equivalenti di ciascun livello funzionale può essere riservato agli assistenti universitari ordinari, osservandosi, con gli opportuni adattamenti, le norme contenute nella legge 18 marzo 1958, n. 349 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

I requisiti di partecipazione ai concorsi per i posti di impiego di cui al comma precedente e le modalità per l'espletamento degli stessi, sono stabiliti dai bandi emessi in applicazione delle leggi regionali numeri 14 e 15 del 22 marzo 1978 e successive modificazioni.

Art. 2.
Nomina in prova

Il rapporto di impiego sorge con la nomina in prova dei vincitori dei concorsi, o di coloro che siano assunti a termini della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Detta nomina è disposta con decreto del presidente della giunta regionale in attuazione delle deliberazioni della giunta medesima relative all'approvazione delle graduatorie o alla assunzione diretta degli interessati nei casi previsti da leggi speciali.

Il decreto presidenziale è comunicato all'interessato con l'indicazione del giorno in cui egli deve assumere servizio.

Il rapporto di impiego decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione del servizio.

Art. 3.
Decadenza dalla nomina

Decade dalla nomina chi non assume servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dalla data stabilita.

Per particolari ragioni, la data di assunzione del servizio può essere prorogata dal presidente della giunta regionale per non più di trenta giorni, salvo il caso di assolvimento degli obblighi militari.

Art. 4.
Periodo di prova

La durata del periodo di prova è di sei mesi effettivi dalla data di inizio del servizio.

Nel corso del periodo di prova l'impiegato presta servizio in almeno due unità organizzative.

Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione dai responsabili delle predette unità organizzative.

Sulla base di tale relazione, e sentito il consiglio del personale, il presidente della giunta regionale, entro un mese dal compimento del periodo di prova, con proprio atto motivato, conferma la nomina o dispone la risoluzione del rapporto di impiego, ove non ritenga di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rapporto è risolto.

I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.

Il provvedimento di conferma assegna il dipendente all'unità organizzativa con la figura professionale del livello di appartenenza.

La nomina si intende confermata qualora nessun provvedimento sia stato adottato entro un mese dal termine del periodo di prova.

Art. 5.
Promessa solenne e giuramento

Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere davanti al presidente della giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa seconda la seguente formula: « Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene ».

Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare giuramento davanti al presidente della giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene ».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dall'impiego.

Art. 6.
Fascicolo personale e stato matricolare

Per ogni dipendente sono tenuti, presso il servizio del personale, un fascicolo personale ed uno stato matricolare.

Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare il rapporto d'impiego. Questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.

Il dipendente ha diritto di prendere visione del suo fascicolo personale e di ottenere copia degli atti in esso contenuti, anche dopo la cessazione dal servizio e deve essere sentito prima dell'inserimento nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio. Le sue dichiarazioni sono inserite nel fascicolo.

Nello stato matricolare devono essere annotati i provvedimenti relativi alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del personale.

Per la compilazione e la tenuta del fascicolo personale e dello stato matricolare, si applicano, con gli opportuni adattamenti, le norme poste in materia per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.
Consiglio del personale

E' istituito il consiglio del personale nella seguente composizione:

presidente della giunta regionale o un componente della giunta da lui delegato, che lo presiede;

due componenti effettivi e due supplenti designati dall'ufficio di presidenza del consiglio fra i propri dipendenti di livello funzionale non inferiore al VI;

due componenti effettivi e due supplenti designati dalla giunta regionale tra dipendenti di livello funzionale non inferiore al VI;

quattro componenti effettivi e quattro supplenti designati tra i dipendenti regionali, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I componenti supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei rispettivi componenti effettivi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del settore personale di livello funzionale non inferiore al VI.

Il consiglio del personale è nominato dal presidente della giunta regionale e resta in carica sino al termine della legislatura.

Esso esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, formula proposte per il miglioramento degli uffici e per il personale regionale, cura l'informazione dei dipendenti regionali

nelle attività di loro interesse ed esprime, a richiesta dell'amministrazione, il proprio parere in merito ad ogni altro affare inerente all'organizzazione dei servizi ed al personale regionale.

Art. 8.
Amministrazione del personale

Salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge e dalla legge sull'ordinamento amministrativo della Regione, i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale rientrano nella competenza della giunta regionale.

Per il personale in servizio presso gli uffici del consiglio regionale, i provvedimenti suddetti sono adottati dal presidente della giunta regionale e dalla giunta regionale, d'intesa col presidente del consiglio e con l'ufficio di presidenza del consiglio medesimo, secondo le rispettive competenze, fatte parimenti salve le eventuali diverse disposizioni stabilite dalla presente legge e dalla legge sull'ordinamento amministrativo della Regione.

TITOLO II
STATO GIURIDICO

Capo I
ATTRIBUZIONI

Art. 9.
Compiti del dipendente

Trascorso, con esito favorevole, il periodo di prova, il dipendente ha diritto di esercitare le mansioni della figura professionale cui attiene il posto di impiego al quale è stato assunto.

In luogo di tali mansioni, possono essergli temporaneamente conferite, per comprovate esigenze di servizio, attribuzioni attinenti ad altre figure professionali del livello funzionale di appartenenza.

La giunta regionale stabilisce, con proprio atto generale, i criteri e le modalità per il conferimento predetto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tenendo conto dei compiti organizzativi affidati al coordinatore dalla legge sull'ordinamento amministrativo della Regione.

Art. 10.
Divieto

Non è consentito assumere o conferire mansioni pertinenti a livelli funzionali superiori a quello di appartenenza del dipendente.

I provvedimenti emessi in deroga a tale divieto devono intendersi nulli di pieno diritto.

Gli autori e gli esecutori di detti provvedimenti rispondono direttamente e solidalmente di eventuali danni derivanti dalle attività poste in essere in attuazione dei medesimi.

Art. 11.
Aggiornamento professionale

La Regione promuove, direttamente o in collaborazione con le università e gli istituti specializzati, lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento per favorire una migliore formazione e specializzazione del personale; favorisce, altresì, la libera attività di studio e di ricerca, nonché la produzione scientifica dei singoli impiegati.

La Regione, inoltre, organizza anche direttamente, per il personale regionale, corsi di aggiornamento, di qualificazione e di perfezionamento, avvalendosi delle strutture del settore per il personale ed utilizzando, quali docenti, impiegati regionali o esperti esterni; può avvalersi della collaborazione di istituti specializzati nel settore della formazione e dell'aggiornamento dei quadri degli enti pubblici e privati.

I connessi oneri finanziari sono a carico della Regione.

Capo II
DOVERI

Art. 12.
Residenza

Il dipendente regionale deve stabilire la propria residenza nel luogo ove ha sede l'ufficio in cui è destinato. Può stabilirla in altro luogo a condizione che non ne derivi pregiudizio al pieno e regolare adempimento dei propri doveri, ivi compresa l'osservanza dell'orario di servizio.

Egli ha l'obbligo di informare tempestivamente l'amministrazione della residenza e del domicilio prescelti nonché ogni eventuale cambiamento degli stessi.

La residenza in luogo diverso da quello dell'ufficio non costituisce titolo preferenziale per il trasferimento ad altra sede di servizio.

Art. 13.
Comportamento in servizio

Il dipendente regionale deve prestare tutta la sua opera nell'espletamento delle mansioni che gli sono affidate, curando, nel rispetto della legge e con la massima diligenza, l'interesse dell'amministrazione.

Nei rapporti con gli amministratori e con gli altri dipendenti regionali deve ispirare il proprio comportamento al principio di una assidua e solerte collaborazione ed essere di esempio ai diretti collaboratori, in modo da assicurare il più efficace funzionamento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico, il suo comportamento deve essere tale da stabilire piena fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'amministrazione.

Art. 14.
Segreto d'ufficio

Il dipendente regionale deve mantenere il segreto di ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia diritto, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni amministrative di qualsiasi natura, nonchè notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e la cui divulgazione possa arrecare danno alla Regione o a terzi.

Art. 15.
Doveri verso gli amministratori e i responsabili degli uffici. Limiti

Il dipendente regionale è tenuto ad eseguire le direttive e le disposizioni impartite dagli amministratori o dai responsabili degli uffici relativamente alle attribuzioni di cui è investito.

Qualora ritenga che la disposizione impartitagli sia illegittima, deve farne rimostranze, dichiarandone le ragioni. Se la disposizione è rinnovata per iscritto, il dipendente deve eseguirla, tranne che l'atto richiesto sia vietato dalla legge penale.

Art. 16.
Altri doveri specifici

Al dipendente è vietato:

a) accettare compensi di qualsiasi genere per l'adempimento dei propri doveri d'ufficio;

b) ingerirsi negli affari che altri abbiano con l'ente, o compiere qualunque atto che implichi ingerenza o relazione con interessi dei medesimi;

c) eseguire, trattenere o rilasciare copia dei documenti di ufficio per ragioni non inerenti al servizio;

d) eseguire, nell'ambito dell'ente, anche a titolo gratuito, lavori per conto di terzi o per proprio conto, anche fuori orario;

e) utilizzare comunque mezzi o strumenti di lavoro della Regione al di fuori delle esigenze di servizio.

La violazione dei divieti di cui sopra è considerata di particolare gravità ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli articoli 38 e seguenti.

Art. 17.
Valutazione del personale

Per le prestazioni lavorative dei dipendenti regionali non si fa luogo ad alcuna valutazione, fatto salvo l'accertamento e la registrazione delle prestazioni chiaramente insufficienti.

Le condizioni di prestazioni chiaramente insufficienti si verificano quando un dipendente, in più occasioni, non esegue, senza giustificato motivo, lavori di propria competenza per livello di appartenenza, titolo di studio e mansioni svolte nell'anno precedente, nei tempi e nei modi stabiliti e ciò risulta chiaramente da ordini scritti.

La segnalazione concernente le eventuali prestazioni chiaramente insufficienti viene predisposta dal responsabile diretto dell'ufficio, ove il dipendente interessato presta la propria opera, entro il gennaio dell'anno successivo a quello al quale la segnalazione si riferisce.

Essa viene presentata rispettivamente al componente la giunta che sovraintende al settore del quale fa parte l'ufficio, all'ufficio di presidenza del consiglio, al comitato o alle sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze.

Le segnalazioni di eventuali prestazioni insufficienti a carico di coordinatori e responsabili d'ufficio, di addetti agli uffici di gabinetto, vengono direttamente predisposte dagli organi di cui al comma precedente, secondo le rispettive competenze.

Il componente la giunta, l'ufficio di presidenza del consiglio, il comitato e le sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze, prima di far pervenire alla giunta, entro il successivo mese di febbraio, le segnalazioni di cui ai commi precedenti, devono sentire il dipendente interessato, il quale ha facoltà di avanzare le proprie osservazioni e farsi assistere da un rappresentante.

I soggetti di cui al precedente comma devono redigere il proprio motivato parere allegando alla segnalazione di eventuali prestazioni insufficienti le osservazioni espresse dall'interessato e formulare la relativa proposta.

La giunta regionale esamina tutte le segnalazioni di prestazioni chiaramente insufficienti e, sentito il consiglio del personale, adotta i conseguenti provvedimenti.

La decisione della giunta è comunicata per iscritto allo interessato.

Art. 18.

Effetti dell'accertamento di prestazioni lavorative insufficienti

La decisione della giunta regionale, di riconoscere, a norma dell'articolo precedente, l'esistenza di prestazioni chiaramente insufficienti da parte di un dipendente regionale, comporta che l'anno solare, cui si riferiscono le prestazioni anzidette, non è considerato utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e delle classi di stipendio in corso di maturazione.

Tale decisione comporta, altresì, la perdita del beneficio della riserva dei posti nei concorsi banditi nell'anno immediatamente successivo a quello nel quale la decisione stessa è stata presa.

La giunta regionale, sentito il consiglio del personale, dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del rapporto di impiego per il periodo di un anno con i dipendenti regionali nei confronti dei quali sia stata riconosciuta per due anni consecutivi l'esistenza di prestazioni lavorative chiaramente insufficienti.

Qualora, successivamente alla riassunzione in servizio, venga nuovamente accertata, nei confronti del dipendente, l'esistenza di prestazioni lavorative insufficienti, la giunta regionale dispone la risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 19.

Incompatibilità

Il dipendente regionale non può esercitare alcun commercio, industria o professione, né assumere impieghi alle dipendenze di privati o di enti pubblici, o incarichi retribuiti di qualsiasi genere.

Non può, inoltre, assumere cariche in società costiuite con fini di lucro, salvo che non si tratti di società cooperative e comunque senza percepire compensi.

Previa autorizzazione della giunta regionale, sentito il consiglio del personale ed ove non sussistono motivi di incompatibilità espressamente stabiliti dalla legge, il dipendente può accettare incarichi presso enti pubblici e istituti superiori di istruzione e di ricerca.

L'autorizzazione è concessa limitatamente agli incarichi dal cui espletamento l'amministrazione ritiene di poter trarre un diretto vantaggio sotto il profilo della maggiore qualificazione professionale del dipendente. Al termine dell'incarico di dipendente è tenuto a presentare una relazione all'amministrazione regionale.

L'autorizzazione è subordinata alla condizione, da stabilire nel provvedimento concessivo, che l'incarico sia conciliabile con l'integrale assolvimento dei doveri d'ufficio, ivi compreso l'orario settimanale di lavoro.

I compensi e le indennità eventualmente dovute per l'assolvimento degli incarichi previsti dal presente articolo che non riguardino l'insegnamento universitario sono versati dall'ente o istituto beneficiario delle prestazioni alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

Le cariche elettive presso enti pubblici, diverse da quelle previste dalla legge n. 1078 del 12 dicembre 1966 o da altre norme legislative per le quali non sia prevista l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato, possono essere accettate dal dipendente purchè il relativo esercizio sia conciliabile con l'integrale assolvimento dei doveri d'ufficio, ivi compreso l'orario settimanale di lavoro.

L'accettazione della carica deve essere tempestivamente comunicata alla giunta regionale, settore del personale.

Le eventuali controversie sono definite dalla giunta regionale.

Art. 20.

Effetti dell'incompatibilità

L'incompatibilità dà luogo alla decadenza del dipendente dall'impiego, ove non venga rimossa nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposita diffida adottata dal presidente della giunta regionale.

La decadenza è deliberata dalla giunta regionale, sentito il consiglio del personale.

Sono fatte, comunque, salve le eventuali sanzioni disciplinari applicabili.

Capo III

RESPONSABILITÀ

Art. 21.

Responsabilità verso la Regione

I dipendenti regionali rispondono personalmente e solidamente dei danni derivati all'ente da violazioni di obblighi di servizio.

Se il dipendente ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, salva la responsabilità del soggetto che ha impartito l'ordine.

Il dipendente, invece, è responsabile se ha agito per delega.

Il dipendente, per la responsabilità di cui ai precedenti commi, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 22.

Responsabilità contabile

La responsabilità contabile del dipendente incaricato della riscossione e del maneggio di somme di denaro è regolata, a norma dell'art. 86 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, dalle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti l'analoga responsabilità degli agenti contabili dello Stato, in quanto applicabili.

Art. 23.

Denuncia di responsabilità

Nei confronti dei dipendenti della Regione, ai quali siano imputabili omissioni o violazioni dei loro doveri in relazone agli articoli 18 e 30 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e degli articoli 21 e 22 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 della stessa legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 24.

Responsabilità verso terzi

Il dipendente che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, cagioni ad altri un danno ingiusto, è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'ente che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma dell'art. 21. Contro il dipendente addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici, l'azione dell'ente è esercitata solo in caso di danni non coperti da assicurazione e arrecati per dolo o colpa grave.

Art. 25.

Danno ingiusto

E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 24, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento egli sia obbligato per legge o per regolamento.

Art. 26.

Comunicazione delle diffide

Il dipendente convenuto in giudizio per danni arrecati a terzi nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite o quello cui sia notificata da terzi diffida per l'omissione di atti o di operazioni al cui compimento il dipendente stesso sia tenuto, ha il dovere di darne, senza indugio, notizia al responsabile dell'ufficio.

Il responsabile dell'ufficio ha il dovere di informare senza indugio la giunta regionale degli atti di citazione e delle diffide che siano notificate a lui stesso ovvero ai dipendenti.

Devono, altresì, essere comunicate, con le modalità di cui ai precedenti commi, le sentenze, rinunce e transazioni intervenute nei giudizi.

Art. 27.

Concorso di danno verso l'ente e verso i terzi

Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti del dipendente da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinunce o transazioni, non escludono che il fatto, l'omissione o il ritardo del dipendente siano valutati dall'ente ai fini delle responsabilità dell'autore verso l'ente stesso.

Capo IV

DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 28.

Disciplina applicabile

Per i diritti connessi all'esercizio delle funzioni e per i diritti sindacali del personale si applicano le norme poste dalla legge regionale di recepimento del contratto nazionale di categoria, con le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 29.

Riposo settimanale

Il dipendente ha diritto ad un riposo settimanale che, di regola, coincide con il sabato e la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi. Negli stessi giorni sono, comunque, assicurati i servizi essenziali.

Qualora al dipendente sia richiesto di prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di assentarsi dal lavoro, su sua indicazione, in un giorno feriale della settimana successiva, salvo il rinvio per improrogabili esigenze di servizio, a data da stabilirsi d'intesa con il responsabile dell'unità organizzativa.

La giornata del sabato, anche se coincidente con il riposo settimanale del dipendente, è considerata lavorativa.

Art. 30.

Comunicazione delle assenze

Il dipendente che non può presentarsi in servizio per malattia o altra causa di forza maggiore deve darne comunicazione, entro l'orario di servizio del primo giorno di assenza, avvalendosi del mezzo più rapido, salvo il caso di comprovata impossibilità.

L'assenza motivata da malattia, di durata superiore a due giorni, nei casi in cui il dipendente non abbia chiesto la visita di controllo all'atto della comunicazione dell'assenza, deve essere giustificata, entro il terzo giorno, con certificato medico nel quale siano specificate l'infermità e la presumibile durata di questa.

Il dipendente, oltre a comunicare l'assenza, deve indicare il luogo della propria dimora, se diverso da quello abituale. Qualora debba allontanarsi dall'abitazione per motivi di cura, deve darne altresì tempestiva notizia all'ufficio presso il quale presta servizio.

Il dipendente che si trovi in comune diverso da quello di abituale residenza, qualora non possa riprendere tempestivamente servizio per impedimenti sopravvenuti, è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio da cui dipende.

Nell'eventualità che il dipendente venga colto da malattia durante un periodo di permanenza all'estero, comunicazione telegrafica e certificazione sanitaria devono essere inviate allo ufficio di appartenenza il quale — ove lo ritenga necessario — può disporre gli opportuni accertamenti mediante il consolato italiano competente per territorio.

Art. 31.

Assenze per malattia

Il dipendente, in caso di assenza continuativa dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:

nei primi tredici mesi: intero;

nei successivi sette mesi: ridotto al 50%.

Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Per motivi di particolare gravità l'amministrazione può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i primi trenta giorni nell'anno solare, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

Qualora l'infermità che è motivo dell'assenza sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, da accertarsi secondo le modalità previste dalle normi vigenti, permane per l'intero periodo dell'assenza, previsto dal primo comma, il diritto del dipendente a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Le modalità per la richiesta e l'autorizzazione dell'assenza sono stabilite dalla giunta regionale.

Art. 32.

Cumulo delle assenze

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.

Art. 33.

Servizi di mensa

L'amministrazione regionale deve disporre per il personale soggetto ad orario di lavoro diviso e per particolari esigenze degli uffici, servizi di mensa, stipulando speciali convenzioni che pongano a suo carico solo l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato, con deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

Art. 34.

Benefici per meriti eccezionali

Nei limiti del 3% dei contingenti del personale dei singoli livelli funzionali l'amministrazione può concedere al dipendente, per meriti eccezionali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'anticipazione di una classe di stipendio per un periodo massimo di due anni, ferma restando la normale decorrenza delle successive classi.

Il beneficio predetto può essere attribuito allo stesso dipendente per non più di due classi di stipendio, purchè complessivamente l'anticipazione non superi il biennio.

Nei confronti dei dipendenti che abbiano già conseguito tutte le classi di stipendio, il beneficio è attribuibile per gli stessi motivi e negli stessi limiti, mediante l'anticipazione degli aumenti biennali di stipendio cui hanno diritto.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta e previa ricerca di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, disciplina i criteri obiettivi di valutazione dei meriti eccezionali acquisiti dal personale, tenendo particolarmente conto dell'impegno, dello spirito di iniziativa e del rendimento dimostrati per assicurare la maggiore produttività ed efficienza dei servizi.

Il provvedimento concessivo del beneficio è adottato dalla giunta regionale.

Capo V

TRATTAMENTO DI ASSISTENZA, PREVIDENZA E QUIESCENZA

Art. 35.
Rinvio

Il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza dei dipendenti regionali è disciplinato dalle leggi regionali 31 agosto 1978, n. 57 e 12 settembre 1978, n. 58, con le modifiche ed integrazioni previste dagli articoli seguenti e dalle leggi dello Stato per quanto non previsto.

Art. 36.
Indennità di buonuscita

Per i dipendenti contemplati dal terzo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 57/1978, la misura dell'indennità di buonuscita per ogni anno di servizio utile è confermata in un dodicesimo dell'intera retribuzione annua in godimento alla data di cessazione dal servizio, costituita dallo stipendio e dalla tredicesima mensilità.

La medesima retribuzione è assunta a base contributiva ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della citata legge regionale n. 57/1978.

Nel caso che l'indennità di buonuscita, determinata ai sensi del primo comma, risulti inferiore a quella erogabile dall'I.N.A.D.E.L. a dipendenti versanti in identica posizione di impiego, la Regione liquida l'indennità più favorevole.

Art. 37.
Situazioni pensionistiche particolari

Nei confronti dei dipendenti inquadrati o assunti nel ruolo regionale con effetto da data non posteriore a quella di entrata in vigore della legge regionale 12 settembre 1978, n. 58 i quali, anteriormente all'inquadramento o all'assunzione abbiano prestato, presso enti publici, servizi con iscrizione all'I.N.P.S. o ad altre gestioni pensionistiche da cui è derivato il diritto all'inquadramento o all'assunzione, il ricongiungimento, ai fini pensionistici, di tali servizi con quello regionale, ove non sia già previsto dalla legge senza oneri per il dipendente, è effettuato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Limitatamente ai dipendenti che cessano dal servizio prima della emanazione della prevista legge statale sulla disciplina definitiva della materia, gli oneri derivanti dalla predetta ricongiunzione dei servizi sono a carico della Regione.

Sono soppressi l'art. 4 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 58 e l'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 86.

Capo VI

DISCIPLINA

Art. 38.
Sanzioni disciplinari

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'ente o ai terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) la censura;

2) la riduzione dello stipendio;

3) la sospensione dall'impiego;

4) la destituzione.

Non costituiscono sanzioni disciplinari le lettere di richiamo che possono essere rivolte al dipendente a fini di ammonimento.

Il periodo prestato nell'anno in cui il dipendente ha riportato una sanzione disciplinare non è considerato utile alla maturazione dell'anzianità necessaria per la partecipazione ai concorsi per il passaggio al livello superiore.

Art. 39.
Censura

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta, per lievi trasgressioni, dal presidente della giunta regionale.

La censura determina il ritardo di sei mesi nel conferimento dell'aumento biennale in corso di maturazione.

Art. 40.
Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio è inflitta:

a) per grave negligenza in servizio;

b) per inosservanza dei doveri d'ufficio;

c) per contegno scorretto verso il pubblico e altri impiegati dell'ente;

d) per comportamento non conforme al prestigio delle funzioni;

e) per violazione del segreto d'ufficio.

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, né superiore ad un quinto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nel conferimento della successiva classe di stipendio e dell'aumento biennale in corso di maturazione.

Art. 41.
Sospensione dall'impiego

La sospensione dall'impiego consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di due mesi e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per comprovata denigrazione dell'amministrazione o dei superiori, su conforme parere della commissione di disciplina;

c) per uso dell'impiego a fini di interessi personali;

d) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;

e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando l'esercizio del diritto di sciopero;

f) per comprovata tolleranza di reiterati abusi commessi da dipendenti, su conforme parere della commissione di disciplina;

g) per gravi atti i quali rivelino mancanza del senso morale.

Il dipendente al quale è inflitta la sospensione dall'impiego subisce un ritardo di due anni nel conferimento della successiva classe di stipendio e dell'aumento biennale in corso di maturazione.

Il tempo durante il quale il dipendente sia stato sospeso dall'impiego con privazione dello stipendio è dedotto dal computo dell'anzianità a tutti gli effetti.

Al dipendente sospeso dall'impiego è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio e della indennità integrativa speciale, oltre le quote di aggiunta di famiglia. L'importo dell'assegno è stabilito tenendo conto della situazione economico-familiare del dipendente.

Art. 42.
Destituzione

La destituzione consiste nella perdita dell'impiego ed è inflitta:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente, in relazione al giuramento prestato;

b) per grave abuso di autorità;

c) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio alla Regione, allo Stato, ad altri enti pubblici od a privati;

d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio;

f) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per incitamento all'insubordinazione;

g) per istigazione agli atti di cui alla lettera *e)* dell'art. 41.

Art. 43.

Recidiva

Al dipendente che incorra in una delle infrazioni disciplinari previste dai precedenti articoli, dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Art. 44.

Competenza

La riduzione dello stipendio, la sospensione dall'impiego e la destituzione sono irrogate dal presidente della giunta regionale su parere emesso dalla commissione di disciplina adottato al termine del procedimento disciplinare.

Art. 45.

Commissione di disciplina

All'inizio di ogni legislatura e comunque entro novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale, il presidente della giunta regionale costituisce, con proprio decreto, la commissione di disciplina della quale fanno parte i seguenti componenti:

a) un presidente ed un supplente, designato dal consiglio regionale;

b) un componente effettivo ed uno supplente, designati dalla commissione consiliare per il personale;

c) un componente effettivo ed uno supplente designati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

d) due componenti effettivi e due supplenti designati dalla giunta regionale fra il personale dipendente di livello funzionale non inferiore al VII;

e) tre rappresentanti effettivi del personale e tre supplenti designati fra i dipendenti regionali dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

I componenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere scelti fra esperti in discipline giuridico-amministrative estranei al Consiglio ed all'amministrazione regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un dipendente del settore personale di livello funzionale non inferiore al VII.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti assegnati. Nell'ipotesi di assenza o impedimento di membri effettivi, questi sono sostituiti dai rispettivi supplenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti.

Ai componenti che non siano dipendenti regionali spettano, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, le indennità di cui alla legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 46.

Contestazione delle infrazioni

Il responsabile dell'unità organizzativa, il quale venga a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente addetto alla stessa unità organizzativa, che possa dar luogo ad una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 40 e seguenti, deve compiere gli accertamenti del caso e, ricorrendone le condizioni, contestare gli addebiti all'interessato, assegnandogli un termine di venti giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.

Se in base agli accertamenti effettuati ed alle giustificazioni del dipendente risulti esclusa l'esistenza dell'addebito, il responsabile dell'ufficio, entro i sessanta giorni successivi al termine indicato al precedente comma, formula motivata proposta di archiviazione degli atti al presidente della giunta regionale.

In caso contrario e negli stessi termini, l'atto di contestazione degli addebiti è trasmesso allo stesso presidente della giunta regionale, con proposta di irrogazione della censura di inoltro alla commissione di disciplina, assieme ad una relazione sulla inchiesta svolta ed alle giustificazioni dell'interessato. Per i dipendenti degli uffici del consiglio regionale, copia di tali atti è contemporaneamente inviata all'ufficio di presidenza.

Per i dipendenti in posizione di responsabili di unità organizzative, le operazioni di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo sono svolte dall'ufficio di presidenza del consiglio, dal componente la giunta preposto al settore, dal presidente del comitato regionale di controllo o dai presidenti delle sezioni provinciali di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.

La contestazione e gli accertamenti di cui ai commi precedenti devono essere effettuati obbligatoriamente nel caso che siano richiesti, con segnalazione motivata, da un componente del consiglio o dalla giunta regionale.

Art. 47.

Adempimenti del presidente della giunta regionale

Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, ove, con provvedimento motivato, non ne disponga l'archiviazione ai sensi dell'articolo precedente e ritenga che la sanzione da irrogare per il fatto commesso sia la censura, provvede direttamente, sentito, se lo ritiene opportuno, il dipendente interessato.

Negli altri casi ed entro lo stesso termine, invia gli atti al presidente della commissione di disciplina per le operazioni di competenza, dandone tempestiva notizia al dipendente.

Art. 48.

Nomina del funzionario istruttore e dei consulenti tecnici

Il presidente della commissione di disciplina, ricevuti gli atti, provvede, entro il termine di venti giorni, alla nomina di un istruttore scelto tra i membri della commissione stessa e, se del caso, di uno o più consulenti tecnici estranei all'amministrazione, dandone tempestiva notizia all'interessato.

Ai predetti consulenti competono, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione, le indennità di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 49.

Procedimento disciplinare. Rinvio alla normativa statale

Le fasi del procedimento disciplinare successive alla designazione del funzionario istruttore sono regolate, con gli opportuni adattamenti, dalla normativa sul procedimento disciplinare dei dipendenti civili dello Stato prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La stessa normativa si applica per la sospensione dall'impiego.

Capo VII

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Art. 50.

Cause di cessazione del rapporto

La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nei precedenti articoli 39 e seguenti, avviene:

1) per collocamento a riposo;

2) per dimissioni volontarie;

3) per decadenza;

4) per dispensa dal servizio;

5) per destituzione di diritto;

6) per decesso.

I provvedimenti di cessazione del rapporto d'impiego sono adottati dalla giunta regionale.

Art. 51.

Collocamento a riposo

Il collocamento a riposo è disposto d'ufficio, indipendentemente da ogni altra causa, al compimento del 65° anno di età ovvero al raggiungimento del servizio massimo pensionabile, fermo restando, in ogni caso, il predetto limite di età.

Il collocamento a riposo per limiti di età e per il raggiungimento del servizio massimo pensionabile è obbligatorio.

Art. 52.

Dimissioni volontarie

Il dipendente può, in qualsiasi momento, dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno un mese prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio e non hanno effetto se non sono accettate.

Il dipendente deve proseguire l'adempimento dei doveri d'ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per gravi motivi di servizio fino a sessanta giorni dalla data della domanda e può essere rifiutata quando il dipendente sia sospeso cautelarmente dal servizio.

Art. 53.

Decadenza

Oltre che nei casi di cui alla presente legge, la decadenza dall'impiego è disposta da parte del presidente della giunta:

a) in caso di perdita della cittadinanza e del godimento dei diritti civili e politici;

b) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) quando, senza giustificato motivo, il dipendente non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli, ovvero, rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni.

In tale ultimo caso la decadenza è disposta previa diffida all'interessato da parte del presidente della giunta, da comunicarsi al domicilio dichiarato.

Art. 54.

Dispensa dal servizio

La dispensa dal servizio è disposta, per motivi di salute, salvo che il dipendente non sia diversamente utilizzabile ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Le condizioni di salute del dipendente, ai fini della dispensa, sono accertate dal collegio medico previsto dalle norme vigenti per l'accertamento delle cause di servizio.

La dispensa dal servizio non può essere disposta se non dopo che il dipendente abbia esaurito il periodo massimo di assenza per malattia previsto dall'art. 31, salvo che egli non chieda l'anticipazione del relativo provvedimento.

Art. 55.

Destituzione di diritto

Il dipendente incorre nella destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare, in tutti i casi in cui l'analogo provvedimento è comminato dalla legge nei confronti di dipendenti civili dello Stato.

Art. 56.

Costituzione del consiglio del personale

Il consiglio del personale, nella composizione di cui all'art. 7, è costituito entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Fino alla scadenza di detto termine, rimane in carica il consiglio del personale nella composizione prevista dal precedente ordinamento.

Art. 57.

Cumulo delle assenze

Agli effetti del cumulo delle assenze previsto dal secondo comma dell'art. 32, si computano le aspettative già previste nel quinquennio in base al precedente ordinamento.

Art. 58.

Inquadramento del personale nel ruolo della regione

I provvedimenti adottati per l'inquadramento del personale nel ruolo della Regione, sia a termini del precedente ordinamento che di quello contemplato dalla presente legge, allorchè siano divenuti inoppugnabili, non possono essere modificati salvo che per l'eliminazione di errori di fatto.

I provvedimenti emessi in deroga a tale divieto devono intendersi nulli di pieno diritto.

Art. 59.

Abrogazione e rinvio

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.

Per tutto quanto in essa non previsto in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali, si applicano, se compatibili e con i necessari adattamenti, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 60.

Oneri finanziari

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1979 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

Quanto all'onere derivante dall'art. 33 relativo ai servizi di mensa, per l'ammontare presumibile di lire 150 milioni, si provvede mediante riduzione del cap. 2897 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, per lo stesso importo di lire 150 milioni.

La partita n. 1, iscritta nell'elenco n. 3 accluso al suddetto bilancio è soppressa.

Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a variare in via amministrativa il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 a termine dell'art. 33 della legge regionale 30 aprile 1979, n. 23.

Art. 61.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 gennaio 1980

RICCIUTI

(3526)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801340)